

INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Il Piano anticorruzione dell'Ente individua il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma tra le attività a più elevato rischio e prevede quale contromisura la definizione di protocolli operativi volti ad adeguare le procedure interne e a conformare la condotta del personale dipendente agli obblighi di legge (contromisura C-003).

* * *

La Provincia di Mantova, in applicazione dell'art.3 comma 56 della Legge 244/2007, ha disciplinato il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (Titolo IX, articoli 113-125).

Indicazioni applicative ed operative sono state fornite con alcune circolari interne cui si fa rinvio (in particolare le note prot.Segr/DG19/08 del 14 maggio 2008, prot.N.39/SDG del 6 giugno 2008, Prot. 107/SDG del 17 dicembre 2008, prot.N.47/SDG del 25 maggio 2009, prot.N.64/SDG del 22 luglio 2009, Prot.n.160/Dir.Gen. del 22 agosto 2013, Prot.n.183/Dir.Gen. Prot.77/S.G./2013 del 28 ottobre 2013). Sono anche stati predisposti disciplinari di incarico tipo e schemi di avviso di procedura comparativa.

Come è noto è principio generale dell'ordinamento che le pubbliche amministrazioni devono fare fronte alle proprie competenze istituzionali con il migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, e che l'eventuale conferimento all'esterno è consentito solo qualora sia necessaria una specifica professionalità non presente all'interno dell'Ente; in ogni caso l'utilizzo di detta tipologia di personale non deve rappresentare una duplicazione delle risorse umane già presenti (ex multis cfr. Corte dei conti - Sezione Piemonte Delibera n. 123/2011/SRCPIE/VSG).

Il ricorso ad incarichi di collaborazione esterna è pertanto consentito soltanto in situazioni di natura eccezionale e in presenza di ben definiti presupposti, che vanno assunti come canoni di stretta interpretazione (C.Conti Sezione II App. 26 agosto 2008, n.263).

Negli ultimi anni la materia è stata coinvolta da numerosi interventi legislativi caratterizzati da un intento fortemente limitativo, in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di razionale e ottimale utilizzo delle risorse umane, di programmazione e controllo nell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate e di trasparenza e imparzialità degli affidamenti (v. Legge 244/2007, D.L. 112/2008 conv. in L.n.133/2008, D.L.n.78/2010 conv.in L.n.122/2010, D.L. n.101/2013 conv. in L.125/2013).

L'art. 7 ("Gestione delle risorse umane") commi 6 e 6-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), stabilisce che:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (lettera così modificata dall'art.1, comma 147, legge n.228 del 2012).

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. (capoverso così modificato dall'art. 22, comma 2, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 17, comma 27, legge n. 102 del 2009, poi dall'art. 4, comma 2, legge n. 125 del 2013).

6-bis. *Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, legge n. 248 del 2006) "*

Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi "sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di

incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.” (art.3, comma 56, della Legge 244/2007, come sostituito dall’art.46 comma 3 D.L. 112/2008 cit.).

Si tratta di una disciplina specifica e distinta da quella recata dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs.163/2006) riguardo all’affidamento di servizi. Agli incarichi conseguono contratti di prestazione d’opera intellettuale, con i quali si concretizza tra p.a. e incaricato un rapporto di lavoro autonomo (artt. 2222 e 2230 c.c.), rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore, individuato sulla base del curriculum. Gli appalti di servizi hanno ad oggetto “la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale” (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione 6/2008; Corte dei conti, sezione Lombardia, deliberazione n.37/2008).

Pertanto, il conferimento di incarichi è possibile solo a condizione che ricorrano tutti i presupposti previsti dalla normativa sopra richiamata e comporta specifici adempimenti a carico degli enti conferenti. Per ciascuno di essi è opportuno aggiungere qualche commento che ne illustri il significato e la portata:

- 1) L’oggetto deve rientrare nelle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, rispondere “ad obiettivi o progetti specifici e determinati” e risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa. Il contenuto dell’incarico deve essere sempre dettagliato e riguardare la soluzione di una particolare e **specifica questione da risolvere** (o progetto da realizzare), già individuata al momento del suo conferimento, avente caratteri di **obiettiva complessità**. Non sono ammissibili incarichi generici o indeterminati o che possano essere confusi con le attività ordinarie. Il ricorso all’esterno deve apportare un’utilità aggiuntiva che giustifichi la deroga al principio generale della cosiddetta “autosufficienza” dell’organizzazione degli enti, i quali devono svolgere le funzioni e i servizi di loro competenza mediante il personale in servizio. La previsione relativa alla coerenza con le “esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente”, secondo la Corte dei Conti, attiene alla necessaria rispondenza dell’incarico ad un’effettiva utilità. E’ dunque indispensabile chiarire la rispondenza dell’incarico ad “esigenze” concrete, straordinarie e urgenti cui l’Amministrazione deve dare soluzione e/o attuazione. (cfr. Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per il Lazio, sentenza n.1619 del 18.11.2011).
- 2) Deve essere preventivamente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’organizzazione dell’Ente per sopperire alle esigenze che determinano il ricorso all’esterno. L’affidamento di un incarico esterno si giustifica

solo se l'ente non possa "far fronte con il personale in servizio" ad una determinata esigenza; a tale fine l'amministrazione deve avere "preliminarmente accertato l'**impossibilità oggettiva** di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno" (art.7 comma 1 lettera b). E' necessario pertanto verificare l'assenza *effettiva* di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi nell'ambito di tutta la propria organizzazione. L'esclusione dell'esistenza di idonee risorse interne che possano essere adibite allo svolgimento dell'incarico "va sorretta da una ricerca concreta e seria, ampiamente documentabile e riscontrabile in modo oggettivo" (Corte dei conti, Sezione Piemonte, Referto sull'attività di indagine e di controllo sugli atti di spesa conseguenti a incarichi esterni, Esercizio finanziario 2010). Il relativo accertamento non può ridursi a formule di stile, ma deve estrinsecarsi in una reale, **effettiva e motivata ricognizione**. Il conferimento di incarichi di collaborazione correlati alla indisponibilità, assoluta o relativa, di personale, impegna il Dirigente a valutare periodicamente le condizioni di fattibilità e di convenienza economica circa la costituzione, entro la dotazione organica dell'Ente, delle figure professionali richieste, da reclutare anche con rapporti di lavoro a tempo determinato, tenendo conto della ripetitività o della continuità delle attività per le quali sono conferiti gli incarichi.

- 3) Eccezionalità, straordinarietà e temporaneità. E' possibile ricorrere ad incarichi solo per esigenze di carattere straordinario ed è necessario che sia predeterminato un termine, non eccessivamente lungo, in quanto in caso di esigenze durature, l'ente pubblico deve provvedere mediante assunzioni o riqualificando il personale. La durata deve intendersi strettamente connessa all'obiettivo o progetto da realizzare. E' espressamente esclusa la possibilità di rinnovo.
- 4) Natura altamente qualificata della prestazione. Il ricorso all'esterno è in ogni caso limitato ai casi nei quali sia necessario l'apporto di prestazioni professionali di elevato contenuto qualitativo. I destinatari degli incarichi devono essere dotati di "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria": si deve trattare di esperti dotati di conoscenze specialistiche inerenti al tipo di attività cui l'incarico si riferisce, di regola in possesso del titolo di studio della laurea (da intendersi come laurea specialistica, o comunque conseguita secondo il precedente ordinamento). Tale specializzazione deve formare oggetto di concreto accertamento da compiersi di volta in volta all'atto del conferimento dell'incarico: ne consegue che il possesso di titoli curriculari e professionali è condizione necessaria ma non sufficiente a dimostrare il possesso di capacità professionali, derivanti anche e soprattutto da consolidate esperienze lavorative nello specifico settore oggetto dell'incarico (in tal senso, si parla di specializzazione "comprovata"). Il ricorso alla collaborazione esterna è invece tassativamente escluso per le funzioni ordinarie, il cui svolgimento deve essere

garantito con la utilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro subordinato. E' espressamente stabilito che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa a carico del dirigente. Non è dunque possibile ricorrere a contratti di lavoro autonomo per soddisfare esigenze ordinarie dell'amministrazione, che richiedano un contenuto professionale medio/basso (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Basilicata, del.n.23/2008, parere n.18/2008). Le deroghe previste dall'art.7 comma 6, casi nei quali è possibile prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria, hanno un carattere tassativo e non possono essere oggetto di interpretazioni estensive; l'amministrazione deve comunque aver accertato "la maturata esperienza nel settore". Ne consegue che, ai fini del legittimo conferimento dell'incarico, in sede di espletamento della procedura di selezione, si dovrà verificare la sussistenza, in capo al potenziale destinatario, dei presupposti sopra riportati e si dovrà fornire analitica e puntuale motivazione delle scelte effettuate.

- 5) Predeterminazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. L'incarico deve contenere l'individuazione specifica dei contenuti e dei parametri utili per l'esecuzione. Non sono consentiti incarichi a contenuto di carattere generale ed indeterminato, quali ad esempio quelli costituiti da un "supporto all'ufficio", o da una "consulenza globale".
- 6) Congruità/proporzione tra compenso, tipologia di prestazione e utilità conseguita dall'Ente. Il compenso deve rispondere al canone dell'economicità ed essere proporzionato all'attività da svolgere e all'utilità che deve essere conseguita dall'Ente. Non può essere liquidato in maniera forfetaria o slegata dalla quantità della prestazione eseguita e sono necessarie verifiche di raggiungimento del risultato. A tale fine devono essere fissati dei parametri alla stregua dei quali valutare l'effettivo svolgimento delle attività demandate e la proficuità dell'operato del collaboratore esterno, e quindi la rispondenza dell'incarico alle effettive esigenze dell'amministrazione conferente. E' perciò evidente che l'attività oggetto di incarico non può esaurirsi in attività orale o informale, ma deve concretizzarsi nell'acquisizione di elaborati scritti.
- 7) Inserimento dell'incarico nel programma approvato dal Consiglio. L'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42, comma, lettera b) del decreto legislativo n.267/2000 (art. 3 comma 55 della L. 244/07, come sostituito dall'art.46 comma 2 D.L.n.112/2008 conv.in L.n.133/2008).
- 8) Rispetto del tetto di spesa previsto nel bilancio annuale di previsione dell'ente. L'art.3, comma 56, della Legge 244/2007 stabilisce che "il limite massimo delle spesa annua

per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali". Il D.L. n.78/2010 conv. in L.n.122/2010 ha stabilito che al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella "sostenuta" nell'anno 2009 (esclusi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi, trasferiti da altri soggetti pubblici o privati: cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite, 21 settembre 2011, n.50). L'art.1 del D.L. 101/2013 conv. in L.125/2013 prevede una ulteriore progressiva riduzione della spesa: nel 2014 del 20% del tetto di spesa 2013 (20% della spesa sostenuta nel 2009) e nel 2015 del 25% del tetto alla spesa che a questo titolo poteva essere sostenuta nel 2014.

- 9) Necessità di acquisire la preventiva valutazione dell'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente. L'art. 1, comma 42, della Legge 311/2004 prevede che sugli atti di affidamento di incarichi esterni debba essere preventivamente acquisita la valutazione dell'organo di revisione contabile (tale obbligo permane: cfr. Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 231/2009/par. del 14 maggio 2009; Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 506/2010/par. del 23 aprile 2010).
- 10) Obbligo di comunicazione "degli atti di spesa" alla Corte dei conti. Gli atti di spesa relativi ad incarichi di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito dall'art.1 comma 173 della legge 266/2005. L'invio concerne la determina dirigenziale di affidamento dell'incarico.
- 11) Affidamento con procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata. La selezione del soggetto da incaricare deve avvenire con procedura comparativa, adeguatamente pubblicizzata, secondo criteri predeterminati, obiettivi e trasparenti, nell'ambito dell'apposito regolamento (v. comma 6-bis del richiamato art. 7 D.Lgs. n. 165/2001). Da essa può prescindere solo in circostanze del tutto particolari, ovvero: procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
- 12) Onere di adeguata motivazione del provvedimento amministrativo. La determina che prevede il ricorso alla collaborazione esterna deve dare conto, in modo chiaro e preciso, dell'esistenza dei presupposti normativi che legittimano il ricorso all'incarico, nonché del rispetto delle procedure richieste dal regolamento. La decisione di affidamento deve avere alla base una motivazione che consenta la ricostruzione dell'iter logico seguito nella scelta dell'incaricato, in relazione alle risultanze istruttorie conseguenti all'esame comparativo delle candidature. Sono da ritenere applicabili alle fasi del procedimento, ed a quella conclusiva, i principi in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990.

13) Pubblicità sul sito web dell'amministrazione conferente. L'art.15 del Decreto legislativo n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede la pubblicazione, in apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, delle seguenti informazioni sugli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti:

- a) atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- b) curriculum vitae;
- c) dati relativi allo svolgimento, da parte dell'incaricato, di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) compensi;
- e) comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (elenco dei collaboratori e consulenti esterni);
- f) l'attestazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Ai sensi del comma 2 dell'art.15 citato la pubblicazione di cui ai punti a) ed e) "sono **condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**". L'adempimento rappresenta pertanto una fase di integrazione dell'efficacia del contratto e quindi va effettuato prima dell'inizio dell'espletamento materiale dell'incarico.

14) Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti (art.53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001). L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza deve altresì essere reso noto *"mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ... indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché **l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi**. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici"*.

L'iter amministrativo per il conferimento degli incarichi esterni può essere così sinteticamente riepilogato:

- previsione dell'incarico nello specifico programma del consiglio e nel piano esecutivo di gestione;
- accertamento dell'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente (v. art.114, comma 6 regolamento provinciale cit.);
- acquisizione del parere dell'Organo di Revisione previsto dall'art. 1, comma 42, della legge 311/2004;
- determinazione a contrarre (art.192 D.Lgs.267/2000) nella quale va dato conto di avere verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione: che la spesa prevista rispetta il limite di spesa di cui all'art. 6 co. 7 d.l. n. 78/2010, previsto dal bilancio di previsione; che l'incarico rientra nel programma del Consiglio; che è stata acquisita la valutazione favorevole del collegio dei revisori contabili ai sensi dell'art. 1 co. 42 l n. 311/2004; che è conforme alle norme nazionali e ai regolamenti interni all'ente; che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, in quanto... ; la prestazione riguarda il seguente obiettivo o progetto specifico (richiamare eventualmente il Piano esecutivo di gestione), cui consegue la seguente utilità...; si tratta di esigenze cui l'ente non può far fronte con personale in servizio, perché le competenze riguardano...; è stata effettuata la verifica del personale in servizio da cui è risultata la carenza della competenza professionale necessaria a far fronte alle esigenze di cui sopra, come da raccolta delle relazioni dei dirigenti, operata dal Settore Risorse Umane; la forma del contratto da stipulare (lavoro autonomo, prestazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa); titolo di studio e specializzazione dei potenziali destinatari dell'incarico (comprovata specializzazione anche universitaria); la durata della prestazione è prevista in; il luogo della prestazione è ... ; il compenso previsto ammonta ad euro, determinato in base a (indicare analiticamente i criteri: es. analisi di mercato, parametri professionali ufficiali); il risultato previsto consiste in Si provvede ad indire la procedura comparativa e all'approvazione dell'avviso di selezione e del disciplinare di incarico;
- emissione, da parte del Dirigente responsabile della struttura interessata, di un avviso di procedura comparativa, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per minimo 15 giorni consecutivi, o con ulteriori forme di diffusione e/o termini superiori adeguati alla tipologia e all'entità dell'incarico

(vedasi art.117 regolamento). L'avviso deve richiamare l'applicazione al collaboratore esterno del Codice di comportamento e la clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice (*"Il collaboratore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Condotta"*).

- nomina di apposita commissione interna per la valutazione della candidature, secondo quanto previsto dall'art.118, comma 2 del regolamento provinciale citato. Nella prima seduta i componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, dovranno attestare che non vi sono interessi o legami parentali con gli stessi.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla citata legge n. 190/2012, e negli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come di seguito riportati:

- *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* (art. 6-bis L. 241/1990).

- *"Il dipendente si astiene da prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"* (art. 6, comma 2, DPR n. 62/13 "Codice di Comportamento");

- *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"* (art. 7, DPR n. 62/13).

Se, quindi, un potenziale conflitto di interessi sia rinvenibile in tutte quelle situazioni tipizzate dalle citate norme, l'obbligo di astensione si impone, al di là delle situazioni descritte, laddove esistano *"gravi ragioni di convenienza"*.

Il dettato normativo è tale, per la sua genericità ed ampiezza, da ricomprendere le più varie e molteplici fattispecie, imponendo un dovere di segnalazione del potenziale conflitto e di conseguente astensione dall'esercizio della funzione.

- selezione da parte della Commissione, attraverso verbale motivato, dell'affidatario dell'incarico effettuata tramite esame comparativo dei curricula presentati, eventualmente integrata da un colloquio (v. art.118 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi). E' indispensabile che dell'esito dei colloqui venga lasciata una traccia, per elementari ragioni di trasparenza, nonché allo scopo di consentire un'eventuale ricostruzione, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'iter decisionale; comunicare eventuali esclusioni o inammissibilità ai candidati.
- acquisizione delle seguenti dichiarazioni da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, da parte dell'incaricato:
 - assenza di eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Amministrazione provinciale;
 - svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (art.15, comma 1, lett.c) del D.Lgs.n.33/2013);
- determinazione di affidamento dell'incarico, riportante nominativo del consulente, oggetto dell'incarico e relativo compenso. Nel provvedimento dovrà darsi atto della produzione delle suddette dichiarazioni.
- pubblicazione obbligatoria nel sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori" ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 33/2013, dei seguenti dati e informazioni:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione delle suddette informazioni è condizione necessaria per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Tutti i dati vengono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che ne consente la consultazione, anche per nominativo. (Articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni).

- comunicazione dell'atto di spesa alla competente sezione regionale della Corte dei conti per il controllo previsto dall'art.1 comma 173 della legge 266/2005;
- stipulazione da parte del dirigente responsabile della struttura del contratto di affidamento (disciplinare di incarico) in cui siano specificati gli obblighi per il soggetto incaricato, la tipologia e l'oggetto della prestazione, la durata, ecc. Va inserita la seguente clausola: *"Il collaboratore si impegna a rispettare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Condotta."*
- comunicazione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- espletamento della prestazione. Adottare sempre corrette modalità di utilizzazione dei collaboratori (cfr. art.7 comma 6: "Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti."). In ogni caso, i collaboratori esterni, essendo lavoratori autonomi non possono esercitare le tipiche attività di gestione e di rappresentanza dell'ente che restano di esclusiva competenza di funzionari e dirigenti pubblici (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1212/2003 e circolare F.P. n. 4/2004).
- riscontro della correttezza dell'adempimento;
- liquidazione compenso. Verificare prima l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra.